

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MASSIMO CARATELLI

Seduta del 13/03/2026

FATTO

Parte attrice lamenta la mancata chiusura di un conto corrente a lui intestato, nonostante le reiterate richieste formulate nel tempo all'intermediario resistente. In questa sede rinnova la domanda di estinzione del rapporto, chiedendo altresì il rimborso delle eventuali spese addebitate. In particolare, l'istante riferisce che – nel mese di gennaio 2025 – si recava presso una filiale della resistente per richiedere la chiusura del conto. In tale occasione, la funzionaria incaricata gli faceva compilare una domanda di estinzione del dossier titoli, indicata come presupposto necessario per procedere alla chiusura del rapporto. Non avendo successivamente ricevuto alcun riscontro, nel mese di maggio 2025 si recava nuovamente presso la medesima filiale e, su indicazione degli addetti, presentava reclamo. Seguiva quindi un'interlocuzione con la convenuta, nel corso della quale venivano rappresentate difficoltà nella chiusura del conto titoli.

Con le controdeduzioni, parte convenuta riferisce che – come già comunicato in sede di interlocuzione preliminare al ricorso – la chiusura del conto può avvenire esclusivamente presso la

filiale di radicamento, in quanto è necessario gestire preliminarmente il deposito titoli ad esso associato, conformemente a quanto statuito dall'art. 17, comma 4, delle condizioni contrattuali del rapporto. Il ricorrente, infatti, detiene sul deposito titoli n. ***24 – a lui intestato – delle quote di un fondo immobiliare, che non è in alcun modo vendibile nonostante il fondo sia scaduto. La SGR che gestisce il fondo non ha dato ancora istruzione alla banca depositaria *“di scaricare massivamente le quote ed azzerarle poiché deve completare la procedura di liquidazione, nell'interesse dei Beneficiari, per la gestione delle poste contabili aperte, che potenzialmente ogni anno possono produrre proventi, motivo per cui non può neanche essere scaricato dal Deposito Titoli per permetterne la chiusura”*. L'istituto di credito allega, per completezza, l'ultimo comunicato della SGR del 28 marzo 2024, da cui si evince che ci sono poste contabili a credito e contenziosi aperti. Suggerisce, quindi, al cliente: *“di trasferire il Fondo su altro Deposito Titoli, anche diversamente intestato e/o acceso presso altro Intermediario”*; ovvero di *“collegare il Deposito Titoli ad un altro rapporto, ad esempio su un libretto di risparmio [...] esente da costi di gestione - per cui, con tale soluzione, il Cliente non sosterebbe ulteriori spese e sarebbe possibile procedere alla chiusura del conto corrente, a quel punto libero da rapporti ad esso collegati”*. Precisa, altresì, la resistente che il deposito titoli, contenente esclusivamente quote del fondo immobiliare, è completamente esente da spese. Riferisce di aver provveduto ad attivare la procedura di accredito della somma di euro 20,00, quale rimborso per le spese sostenute da parte attrice per l'instaurazione della presente controversia. Quanto ad eventuali ulteriori richieste di rimborso spese, oltretutto non quantificate, ritiene che nulla sia dovuto non avendo l'istante fornito la prova di un concreto pregiudizio economico subito. Peraltro, in ordine ai danni non patrimoniali richiama il principio giurisprudenziale in base al quale non sono meritevoli di tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale. Tanto premesso, la convenuta chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere e, in subordine, il rigetto del ricorso, in quanto la contestazione risulta infondata in fatto ed in diritto.

In sede di repliche, il proponente rinnova le istanze originariamente formulate richiamando quanto già affermato nel ricorso introduttivo. Aggiunge, inoltre, che nel 2003 gli fu proposto l'investimento in esame venduto come *“sicuro e ad alto rendimento”* dalla filiale della resistente, che lui accettò in buona fede acquistando due quote per euro 5.000,00. Nessuno lo informò in merito al *“rischio di rimanere intrappolato... nel caso in cui l'investimento fosse diventato tossico”*. Circa la mala gestione del fondo richiama una decisione dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF).

Con le controrepliche l'intermediario richiama quanto già affermato nelle precedenti difese, rinnovando la richiesta di accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

DIRITTO

Con il presente procedimento il cliente, titolare di un conto corrente e del correlato dossier titoli presso la convenuta, lamenta che l'intermediario non abbia dato seguito alla sua richiesta di chiusura del rapporto. Conseguentemente, chiede che il Collegio accerti il suo diritto a ottenere la chiusura del conto corrente, oltre alla liquidazione di un *“rimborso spese”* laddove *“previsto”*.

L'intermediario eccepisce che la mancata chiusura del conto corrente non sarebbe a lui imputabile. Nello specifico, l'impossibilità di procedere alla chiusura dipenderebbe dalla presenza di alcune quote di un fondo di investimento, confluite nel deposito titoli al momento della sottoscrizione, attualmente non negoziabili.

Come noto, il diritto del cliente di recedere da un contratto di conto corrente bancario è espressamente previsto dall'art. 1855 c.c. e dall'art. 120-*bis* del TUB, che attribuiscono il diritto di recedere in ogni momento, senza penalità e senza spese, dai contratti di durata. L'intermediario è tenuto a dare pronta esecuzione alla richiesta di chiusura del conto avanzata dal cliente, entro un termine ragionevole e congruo rispetto all'espletamento delle formalità necessarie per la chiusura del rapporto. Tale termine, in assenza di diversa previsione contrattuale che deroghi al disposto di cui all'art. 1855 c.c., è fissato nei quindici giorni successivi alla richiesta, come pare essere nel caso di specie.

Ciò premesso, è opportuno rilevare che la pendenza del trasferimento dei titoli in deposito non può essere una giustificazione idonea a sostegno della mancata chiusura di un rapporto di conto corrente, avendo la correlazione fra un conto deposito titoli e un conto corrente carattere *“meramente operativo”* (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 23556/2020).

Alla luce di quanto precede, pertanto, risulta che l'intermediario non ha rispettato il termine di 15 giorni previsto, ovvero – una volta ricevuta la richiesta del ricorrente – non ha chiuso il conto entro il 5 febbraio 2025. Il ricorso dovrà quindi trovare accoglimento sul punto (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 10100/2023).

Questo Arbitro dispone inoltre che l'intermediario rimborsi le spese di tenuta conto ove illegittimamente addebitate dopo che il cliente ha receduto dal contratto di conto corrente.

Si prende, peraltro, atto che l'istituto di credito ha riferito di aver attivato la procedura di accredito della somma di euro 20,00, quale rimborso per le spese sostenute da parte attrice per l'instaurazione della presente controversia.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta che la parte ricorrente ha receduto dal contratto di conto corrente di cui era titolare a partire dal 5 febbraio 2025. Dispone inoltre che l'intermediario rimborsi le spese di tenuta conto ove addebitate.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura.

Prende atto che alla parte ricorrente è stata rimborsata la somma di 20,00 euro versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE